

## Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 6 giugno 2006

Alla CNA
Associazione provinciale di Macerata
Via Zincone, 20
62100, Macerata

Prot. n. 25/I/0000217

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Attestato di conducente.

La CNA di Macerata ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 484/02, di modifica del Regolamento (CE) n. 881/92, che introduce il c.d. attestato di conducente. In particolare l'Associazione chiede se un'impresa titolare di licenza comunitaria rilasciata per trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi sia o meno tenuta alla richiesta di rilascio dell'attestato di conducente per il proprio personale di guida di cittadinanza extracomunitaria, alla stessa stregua di imprese titolari di licenze comunitarie per trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Si ricorda anzitutto che l'attestato di conducente è volto a certificare che "nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada" (art. 4, par. 2, Reg. (CE) n. 881/92 come mod. da Reg. (CE) n. 484/02).

L'introduzione del nuovo obbligo documentale da parte del Regolamento (CE) n. 484/02 è dunque avvenuta, come anticipato, con un intervento di natura interpolativa sul Regolamento (CE) n. 881/92. Quest'ultimo, come si evince già in sede di definizioni (art. 2), si applica solo nell'ambito del trasporto merci su strada, risultando pertanto fuori dal campo di applicazione dell'attestato di conducente il *trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi*, sebbene effettuato da personale di guida di cittadinanza extracomunitaria.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro)

PP

DP